

L'Osservatorio del Viminale sulla finanza e contabilità degli enti locali ha fatto chiarezza

Revisori, certezza sui compensi

Individuato non solo il limite massimo ma anche il minimo

DI MASSIMO VENTURATO

È un passo importante quello dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali del ministero dell'interno sulla determinazione dei compensi minimi spettanti ai revisori degli enti locali. L'Osservatorio è un organismo composto dalle massime espressioni tecniche del settore presenti in Italia, nominate con decreto del ministro dell'interno, a partire dal suo presidente, **Rinieri Ferone**, consigliere della Corte dei conti - sezione autonomie e dal suo vicepresidente, **Giancarlo Verde**, direttore centrale del ministero dell'interno e dall'ispettore generale capo del Mef **Salvatore Bilardo**, fino ad arrivare ai rappresentanti della Corte dei conti Lombardia n. 103/2017 (si veda *ItaliaOggi* del 9 giugno scorso) e la risposta di quella della sezione autonomie (*ItaliaOggi* del 14 luglio scorso), ecco l'orientamento dell'Osservatorio, che nell'adunanza del 13 luglio scorso, mette una pezza ad un buco normativo dell'art. 154 comma 3 del dlgs 267/2000, meglio noto come Testo unico sull'Ordinamento degli enti locali (Tuel). In realtà, l'orientamento non ha valore di norma giuridica, ma comporta una base di riferimento della quale difficilmente da ora in poi gli enti locali non potranno tenerne conto. Il ragionamento dell'Osservatorio si basa sul fatto che i compensi dei revisori degli enti locali sono regolati dal combinato disposto dell'art. 241, comma 1 dlgs n. 267/2000 e del decreto del ministero dell'interno del 20 maggio 2005, a mente del quale «il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale e che tali limiti massimi vengono aggiornati triennialmente».

Va constatato, dice l'Osservatorio, che dal 2005 non sono intervenuti «aggiornamenti dei limiti massimi». Da una lettura coordinata dell'art. 241 Tuel e del citato dm 20 maggio 2005 (emanato in attuazione della disposizione sopra richiamata) discendono due considerazioni. La prima, che la struttura del compenso è tipizzata dal legislatore, nel senso che esiste un compenso base suscettibile di incrementi ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 241, commi 2 e 3, la seconda è che la quantificazione del compenso è parametrata a più criteri oggettivi e cioè la fascia demografica e le spese di funzionamento e di investimento. Non risulta indicato un criterio per stabilire il limite minimo del compenso attribuibile ai com-

ponenti dell'organo di revisione di un ente locale, né esiste un criterio per l'individuazione di un limite «congruo» entro cui ridurre il compenso. Ne deriva, quindi, l'esistenza di un residuo spazio di discrezionalità nel procedimento di determinazione del compenso, nel rispetto del limite massimo e degli altri criteri stabiliti dalla legge. È necessario riflettere sul fatto che il nuovo sistema di nomina dei revisori degli enti locali introdotto dall'art. 16, comma 25, del 13/8/2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 mediante estrazione da un elenco su base regionale (nel quale possono essere inseriti a richiesta), non solo garantisce interessi pubblici generali ma tende ad assicurare, soprattutto, l'indipendenza degli organi tecnici dagli organi politici secondo un principio ormai consolidato e direttamente riferibile all'art. 97 della Costituzione. Imparzialità e indipendenza dell'organo di revisione a tutela, dunque, dell'interesse ad una sana e corretta gestione degli enti pubblici. Indipendenza dal livello di governo e autonomia di giudizio nell'esercizio del lavoro di professionisti scelti con metodo «non negoziale», ai quali giova un sistema in cui la determinabilità discrezionale del compenso diverso da quello base sia eccezionale e circoscritta solo entro le misure previste dal dm del 2005, in modo da assicurare sempre una adeguata retribuzione.

L'Osservatorio ravvisa l'esigenza di garantire un'adeguatezza del compenso, in assenza di una previsione normativa sui limiti minimi dei compensi dei componenti dell'organo di revisione degli enti locali e fa un excursus sugli orientamenti di riferimento in merito all'entità del compenso spettante all'organo di revisione e controllo. La prima disposizione (anche successivamente all'abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27) stabilisce che nei rapporti d'opera intellettuale «la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione». In termini sostanzialmente coerenti va richiamata anche la circolare n. 33 del 28/12/2011 del ministero dell'economia, dipartimento della ragioneria generale dello stato, nella quale nel ribadire la natura contrattuale del rapporto tra l'ente e i componenti del collegio dei revisori dei conti, sottolinea che lo stesso «mal si concilia con la gratuità dell'incarico in quanto l'attività svolta dai predetti revisori e sindaci di natura prettamente tecnica è una prestazione d'opera a cui normalmente corrisponde una prestazione economica». La seconda disposizione è cioè l'art.

10, a sua volta, prescrive che il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non possa essere subordinato ad alcuna condizione, né stabilito in funzione dei risultati della revisione, ma posto a garanzia della qualità e dell'affidabilità dei lavori assicurando un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo. In coerenza con i suddetti principi di diritto si pone anche la giurisprudenza della Corte dei conti (sezione delle autonomie delibrazione n. 11/2016 su proposta della Corte dei conti del Veneto, relatore Tiziano Tessaro), che ha escluso l'applicabilità, nei confronti degli organi di revisione contabile degli enti locali, del principio della gratuità degli incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche ai titolari di cariche elettive ai sensi dell'art. 5, comma 5 del decreto legge n. 78/2010, ribadendo, così, la prevalenza del requisito della professionalità (garantito proprio dal nuovo sistema di nomina a sorteggio dei revisori) su quello della fiduciarità. In termini riassuntivi, quindi, la definizione di un compenso ai revisori in misura diversa dal compenso base

nel livello massimo stabilito dal dm del 2005 costituisce alternativa, teoricamente ammissibile, ma di natura eccezionale, tenuto conto della prevalenza, nella materia, della disciplina legale tipica, sia per quello che riguarda la costituzione del rapporto contrattuale, sia per quello che riguarda gli elementi di parametrizzazione del compenso, assorbendo, così, ampia parte degli aspetti consensuali.

L'art. 241 del Tuel, il dm 20/5/2005, l'art. 2233 del codice civile e i principi individuati dalla giurisprudenza portano a ritenere, che ogni determinazione di compenso inferiore al limite massimo della fascia demografica appena inferiore alla griglia definita dal dm 20/5/2015, non rispetti i principi di sufficienza e congruità.

Ed è per questo che, secondo l'Osservatorio, la commisurazione del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni e delle province al sistema delle fasce demografiche come attuato dal dm 20 maggio 2005, vuole individua-

re non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo che può ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore. Per il compenso stabilito per i revisori dei comuni con meno di 500 abitanti e delle province sino a 400 mila abitanti il limite minimo è da individuarsi nella misura non inferiore all'80% del compenso base annuo lordo stabilito per le predette fasce di appartenenza. Un grande passo avanti, per merito dell'Osservatorio, all'insegna della chiarezza.



ANCREL CLUB DEI REVISORI

Pagina a cura di
MASSIMO VENTURATO
RESPONSABILE COMUNICAZIONE
ANCREL-CLUB DEI REVISORI
SITO INTERNET
WWW.ANCREL.IT
TEL. 348-8161522, FAX 051-19901830

EVENTI

La 5ª edizione del Corso professionale per revisori degli enti locali organizzato da Ipsoc - Scuola di formazione con l'Odcec di Venezia e l'Odcec di Verona in collaborazione con Ancrel Veneto, si terrà dal 20 settembre al 16 novembre 2017. Relatori del corso: Massimo Ventura, commercialista e pubblicista, Jacopo Bercelli, docente dell'Università di Verona, Marco Castellani, commercialista, Piero Rossignoli, dirigente della provincia di Verona, Luciano Fazzi, commercialista e Tiziano Tessaro, magistrato della Corte dei conti del Veneto. La partecipazione è a pagamento. Con il superamento dei test si potranno conseguire 24 crediti validi per l'iscrizione /mantenimento nell'elenco tenuto dal ministero dell'interno. Per info: info@in-formarsi.it

L'Ancrel Vicenza e Verona, l'Odcec di Vicenza e il Centro studi enti locali organizzano due giornate di studio (17 e 18 ottobre 2017) dell'Odcec sull'attività dei revisori sul gruppo pubblico locale. Relatore: Roberto Camporesi, commercialista. La partecipazione è a pagamento e darà diritto al conseguimento dei crediti. Per info: iscrizioni@centrostudientilocali.it

L'ANCREL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERTIFICATORI E REVISORI ENTI LOCALI)

ORGANIZZA IL

6 e 7 ottobre 2017 a CATANIA

L'EVENTO NAZIONALE

PER I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

Il programma è il seguente:

Venerdì 6 OTTOBRE

ore 17.00: Assemblea annuale degli associati presso Hotel Mercure di Catania - Piazza G.Verga 39

ore 20.45: Cena di gala presso Ristorante Baia Verde (trasferimento dall'Hotel in pullman)

Sabato 7 ottobre dalle ore 9 alle ore 13,30

(Presso Sala Erice Mercure Hotel - Piazza G.Verga 39 - Catania)

Convegno: "GLI EQUILIBRI FINANZIARI E GLI STRUMENTI DI RISANAMENTO"

Interventi di saluto: Antonino Borghi - Presidente Nazionale ANCREL e Angelo Raciti - Presidente Ancrel Sezione Catania

Relatori:

Salvatore Bilardo - ispettore generale capo

I.Ge.P.A. - MEF

Giancarlo Verde - Direttore centrale Finanza Locale

- Ministero dell'Interno

Maurizio Graffeo - Presidente della Sezione di controllo

Corte dei Conti della Sicilia

Francesco Bruno - Presidente onorario Ardel

Luciano Fazzi - Esperto enti locali

Gianni Trovati - Giornalista

La partecipazione al convegno è gratuita.

Per la prenotazione alberghiera potete scaricare i moduli allegati all'indirizzo <http://www.clubdeirevisori.it/Data/Ancrel/Upload/Iniziativa/prenotazione%20hotel.pdf>